



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 415**

**DEL 2 maggio 2018**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Franco Giuseppe S.r.l. - SS 106 Jonica, Ponte Allaro Km 122, lavori di ricostruzione e interventi di consolidamento delle parti d'opera danneggiate durante l'alluvione del 1 novembre 2015, Provincia di Reggio Calabria - Importo a base di gara: euro 1.712.163,43 - S.A.: Anas SpA, Compartimento viabilità Calabria

**PREC 51/18/L**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza singola prot. n. 70788 del 27 maggio 2017 presentata da Franco Giuseppe S.r.l, nella quale l'istante - classificatasi al secondo posto nella graduatoria finale della procedura in oggetto - evidenzia le seguenti irregolarità nell'operato della commissione di gara: a) presenza di errori materiali di calcolo nelle somme dei punteggi attribuiti alle offerte, per i quali si sollecita la correzione sebbene privi di effetto sulla graduatoria finale; b) mancato rispetto della *lex specialis* di gara nell'attribuzione dei punteggi relativi al criterio B "Migliorie quantitative per lavorazioni su parti d'opera non comprese nell'appalto", per non avere parametrato correttamente le offerte sulla base del criterio del massimo punteggio attribuito alle maggiori quantità/lavorazioni offerte; c) erronea attribuzione del punteggio economico all'offerta dell'aggiudicatario che - alla luce delle migliorie introdotte e computate non correttamente nella rimodulazione del computo metrico - avrebbe offerto un ribasso effettivo superiore di ben dieci punti rispetto al 33% dichiarato in offerta e accertato dalla commissione, rendendo l'offerta non attendibile in quanto anormalmente bassa; d) mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario per superamento del limite fissato dal disciplinare di gara, che consentiva la proposizione di migliorie a condizione che non venissero superati l'importo complessivo dei lavori e gli importi delle singole categorie di lavorazione, come definiti all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 6 marzo 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RILEVATO, per quanto attiene al rilievo *sub a*), che l'avviso pubblicato dalla stazione appaltante sull'esito di gara reca punteggi tecnici diversi da quelli indicati nella memoria della società istante e che le somme dei punteggi indicate nell'avviso di aggiudicazione risultano correttamente calcolate;

CONSIDERATO, per quanto attiene al rilievo *sub b*), che le contestazioni sollevate, in quanto attinenti all'attività tecnico-discrezionale di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, esulano dalla sfera del sindacato attribuito all'Autorità e pertanto sono inammissibili;

CONSIDERATO, per quanto attiene al rilievo *sub c*), che il disciplinare di gara prevedeva la possibilità di proporre l'utilizzo di lavorazioni o materiali non previsti nel progetto esecutivo, disponendo espressamente che «le proposte del concorrente dovranno essere quantificate attraverso la rimodulazione del Computo Metrico Estimativo posto a base di gara (importi lordi). Resta inteso che l'importo complessivo dei lavori dovrà rimanere immutato e anche gli importi delle singole categorie di lavoro, definiti all'art. 2 del CSA, dovranno comunque rimanere immutati, pena l'esclusione dell'offerta». A tale proposito occorre evidenziare che, in via generale, alla variante progettuale migliorativa introdotta nell'offerta tecnica non può non corrispondere, nell'offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nelle lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni (in tal senso Parere n. 97 del 10 giugno 2015). In questa prospettiva, pertanto, l'offerta di cui si discute non appare censurabile. Per quanto attiene alla valutazione di anomalia, spetta all'amministrazione, nell'esercizio della propria attività discrezionale, l'eventuale giudizio circa l'inattendibilità dell'offerta. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, senza estendersi ad una autonoma verifica della congruità delle singole voci (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2017, n. 1140);

CONSIDERATO, per quanto attiene al rilievo *sub d*), che l'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto indicava, quali importi dei lavori, euro 869.518,22 per la categoria OG3 e euro 590.276,88 per la categoria OS21, entrambi al netto degli oneri per la sicurezza, viceversa nel bando di gara era indicato l'importo complessivo dei lavori al lordo dei predetti oneri, pari a euro 1.020.939,22 per la categoria OG3 e euro 691.224,21 per la categoria OS21. L'importo indicato dall'aggiudicataria nella rimodulazione del computo metrico per la categoria OG3, pari a euro 892.720,65, si pone pertanto all'interno dell'importo massimo previsto dal bando per la medesima categoria;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- non appaiono dimostrati gli errori di calcolo nelle somme dei punteggi attribuiti alle offerte e il vizio della mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario per violazione del limite alle migliorie previsto dal disciplinare di gara;
- sono inammissibili, in quanto sottratte al sindacato dell'Autorità, le contestazioni sui giudizi tecnico-discrezionali formulati dalla commissione di gara nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi alle offerte e le valutazioni relative alla congruità delle offerte

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2018

Il Segretario Valentina Angelucci